

COMUNE DI MALEO

PROVINCIA DI LODI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO
DEL PARCO E DELLE CANTINE DELLA VILLA TRECCHI
IN OCCASIONI DI CERIMONIE E ALTRI EVENTI**

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Articolo 1): Finalità**
- Articolo 2): Autorizzazione**
- Articolo 3): Atti vietati e prescrizioni**
- Articolo 4): Priorità nell'utilizzo del Parco e delle Cantine**
- Articolo 5): Revoca delle autorizzazioni**
- Articolo 6): Diniego delle autorizzazioni**
- Articolo 7): Istruttoria delle pratiche**
- Articolo 8): Chiavi delle cantine e del cancello del parco**
- Articolo 9): Reclami**
- Articolo 10): Pulizia periodica e stato di decoro**
- Articolo 11): Planimetria dell'area**
- Articolo 12): Deposito cauzionale**
- Articolo 13): Normativa sanitaria, di pubblica sicurezza e altre norme speciali**
- Articolo 14): Sanzioni**
- Articolo 15): Canone di utilizzo**
- Articolo 16): Disposizioni finali**

ARTICOLO 1

(Finalità)

- 1) Il presente Regolamento disciplina in via generale l'utilizzo, da parte di soggetti privati, delle Cantine e del Parco annessi alla Villa Trecchi che possono essere concessi in uso dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di feste nuziali, battesimi, comunioni, cresime, feste di compleanno e altre simili ricorrenze.

ARTICOLO 2

(Autorizzazione)

- 1) L'utilizzo del Parco e delle Cantine della Villa Trecchi può essere concesso solo previo ottenimento di autorizzazione rilasciata, esclusivamente in forma scritta, dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale.
- 2) L'autorizzazione contiene come elementi salienti i dati anagrafici del richiedente, i tempi di utilizzo e tutte le prescrizioni a cui la stessa è subordinata.
- 3) L'autorizzazione consentirà anche l'utilizzo dei servizi igienici e di un ulteriore locale ubicato sotto il portico della Villa Trecchi.
- 4) La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data a cui l'utilizzo fa riferimento e deve essere firmata in calce dal richiedente o dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica o Ente legalmente riconosciuto.
- 5) Prioritariamente per l'inoltro della richiesta di cui al comma precedente deve essere utilizzato il modulo di cui all'allegato A) del presente Regolamento.
- 6) Il rilascio dell'autorizzazione non è mai atto dovuto pertanto non si ricade in nessun caso in ipotesi di silenzio assenso.
- 7) Il Funzionario prima di rilasciare l'autorizzazione deve assicurarsi che il richiedente abbia provveduto al pagamento del canone di utilizzo e al versamento della cauzione.

ARTICOLO 3

(Atti Vietati e Prescrizioni)

- 1) L'utilizzo del Parco e delle Cantine della Villa Trecchi, da parte di chi abbia ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Tutte le aree calpestabili del Parco e i locali concessi in uso devono essere lasciati perfettamente puliti e funzionali al termine dell'utilizzo;
 - b) E' vietato insudiciare, lordare o rovinare le pareti dei locali e delle pertinenze dello stesso, così pure vale per il giardino del Parco e delle relative sue pertinenze.
 - c) Nei locali chiusi è fatto assoluto divieto di fumare.
 - d) E' vietato asportare gli oggetti contenuti nel parco e nei locali concessi in uso;
 - e) Al termine dell'utilizzo dovranno essere chiuse le finestre nonché, a chiave, tutte le porte d'ingresso ai locali e del cancello d'ingresso al Parco in modo da escludere l'ingresso da parte di persone estranee;
 - f) E' fatto obbligo di spegnere le luci e di chiudere i rubinetti al fine di evitare sprechi di energia e risorse;
 - g) E' fatto assoluto divieto di arrecare danno al patrimonio arboreo del Parco.
 - h) Dovrà essere rispettato il patrimonio faunistico del Parco ed evitata ogni molestia o fastidio agli animali in esso presenti.
 - i) E' vietato gettare nel laghetto del Parco qualsivoglia oggetto.
- 2) Altre ulteriori prescrizioni possono essere fissate dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale all'atto del rilascio dell'autorizzazione a seconda dei vari casi che si propongono di volta in volta.

ARTICOLO 4

(Priorità nell'utilizzo e del Parco e delle Cantine)

- 1) L'utilizzo del Parco e delle Cantine della Villa Trecchi per lo svolgimento di attività o riunioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Maleo hanno sempre la priorità su ogni altra richiesta.

ARTICOLO 5

(Revoca delle Autorizzazioni)

- 1) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento scritto e motivato per i seguenti motivi:
 - Ordine pubblico e pubblica sicurezza;
 - Violazione di una o più prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa;
 - Per riunioni urgenti di Organi Comunali o per riunioni pubbliche di interesse collettivo.
- 2) La revoca è comunicata a mezzo di Messo Comunale, a mezzo del servizio postale o mediante invio a mezzo fax.
- 3) La revoca dell'autorizzazione non comporta alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale se non la restituzione del canone e della cauzione versati in anticipo. Qualora la revoca sia operata ai sensi del precedente comma 1 punto 2 non si dà luogo alla restituzione del canone.

ARTICOLO 6

(Diniego delle Autorizzazioni)

- 1) L'eventuale diniego motivato dell'autorizzazione viene notificato nelle forme di Legge.

ARTICOLO 7

(Istruttoria delle Pratiche)

- 1) L'istruttoria delle pratiche di cui al presente Regolamento è demandata all'Ufficio Polizia Locale al quale l'utenza può rivolgersi per richiedere informazioni in merito all'utilizzo del Parco e delle Cantine della Villa Trecchi, per ritirare il modulo di cui all'articolo 2 comma 5 e per l'inoltro di eventuali reclami.
- 2) In caso di assenza del Funzionario Responsabile della Polizia Locale le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 8

(Chiavi delle Cantine e del cancello della Villa)

- 1) Le chiavi dei locali e del cancello del Parco vengono consegnate dalla Polizia Locale. La data di consegna delle chiavi e le indicazioni per la loro riconsegna saranno specificate nel provvedimento di autorizzazione.
- 2) Presso l'Ufficio Polizia Locale viene tenuto apposito registro di carico e scarico sul quale vengono annotate tutte le operazioni di consegna e riconsegna delle chiavi.
- 3) Fatta salva specifica autorizzazione è vietata la duplicazione delle chiavi.

ARTICOLO 9

(Reclami)

- 1) Eventuali reclami sulle condizioni del Parco e delle Cantine della Villa Trecchi possono essere presentati in forma scritta alla Polizia Locale che, verificata la rispondenza degli stessi, provvederà a segnalare al Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica i disagi riscontrati.
- 2) Il Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica provvederà ad attivare il competente personale comunale per la risoluzione delle problematiche accertate.

ARTICOLO 10

(Pulizia periodica e stato di decoro)

- 1) Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) periodicamente e a mezzo dei dipendenti comunali l'Ufficio Tecnico provvederà a predisporre idoneo servizio di pulizia del Parco e delle cantine della Villa Trecchi.
- 2) Il giardino della Villa Trecchi dovrà essere sempre mantenuto in perfetto stato di decoro.
- 3) Il personale che provvederà alla pulizia dei locali e del parco ha l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali danni o mancanze riscontrate.

ARTICOLO 11

(Planimetria dell'area)

- 1) I locali e le aree verdi che possono essere concesse in uso ai sensi del presente Regolamento sono evidenziate nell'allegata planimetria che fa parte integrante del Regolamento stesso (allegato B).

ARTICOLO 12

(Deposito cauzionale)

- 1) Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento è subordinato al versamento di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma di denaro non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 2.500,00 o in alternativa del deposito di apposito documento fidejussorio che garantisca uguale valore.
- 2) La graduazione del deposito cauzionale di cui al comma precedente sarà stabilita con provvedimento del Funzionario titolare del rilascio delle autorizzazioni. Nel predetto provvedimento il Funzionario stabilirà altresì le modalità di versamento, le motivazioni per cui viene richiesta la cauzione e le modalità di incameramento della stessa da parte del Comune qualora ne ricorrano i casi.

ARTICOLO 13

(Normativa Sanitaria, di pubblica Sicurezza e altre norme speciali)

- 1) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per l'organizzazione di manifestazioni, feste, spettacoli, o eventi simili dovranno essere rispettate tutte le normative, nazionali o regionali, che disciplinano l'igiene e la sicurezza e in particolare:
 - Testo Unico delle Leggi di Sicurezza e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché tutte le disposizioni ad essi collegati in caso di organizzazione di pubblici spettacoli, trattenimenti pubblici, feste da ballo e altre simili manifestazioni;
 - Normativa Igienico Sanitaria Regionale, Nazionale e Comunitaria nel caso vengano venduti, somministrati, distribuiti (a qualunque titolo), preparati, cucinati e manipolati alimenti o sostanze alimentari;

- Normativa Regionale relativa alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in tutti i casi contemplati dalla Legge Regionale n° 30 del 24/12/2003;
 - Normativa nazionale e regionale in caso di organizzazione di manifestazioni che riguardano il commercio su aree pubbliche, fiere mercato, fiere specializzate o comunque che riguardano più in generale ogni forma di commercio o di scambio di merci;
 - Normativa relativa alla tutela dei Diritti di Autore.
- 2) Oltre a quanto stabilito dal comma precedente dovranno essere rispettati tutti i provvedimenti comunali (Regolamenti, provvedimenti della Giunta, Ordinanze e Circolari) compatibili con l'attività che si andrà a svolgere a seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del Parco e delle Cantine della Villa Trecchi.
 - 3) Il Funzionario prima di rilasciare l'autorizzazione dovrà assicurarsi che siano rispettate, da parte del richiedente, le normative sopra richiamate. Alle richieste di autorizzazione dovranno pertanto essere allegati tutti i certificati, i nulla osta, le autocertificazioni o altri documenti richiesti dalle normative di riferimento. In caso non fosse possibile allegare detta documentazione la domanda potrà essere integrata anche successivamente alla data della sua presentazione. Il Funzionario, dal canto suo, esaminata l'istanza potrà richiedere l'integrazione della pratica subordinando il rilascio dell'autorizzazione al rispetto degli adempimenti che riterrà necessari affinché la pratica sia completa.

ARTICOLO 14

(Sanzioni)

- 1) Chiunque utilizza abusivamente il Parco o le Cantine della Villa Trecchi, senza cioè aver ottenuto autorizzazione perché mai rilasciata - negata - o revocata, (salvo il fatto che non costituisca reato) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00. Si applicano altresì le sanzioni previste all'articolo 16 commi 1, 2 e 3 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche.
- 2) A parte quanto disposto dal precedente comma chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o altre disposizioni ad esso collegate, nonché le prescrizioni stabilite dal Funzionario in sede di rilascio dell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.
- 3) In caso di violazioni alle norme richiamate all'articolo 13 del presente Regolamento si applicheranno anche le sanzioni previste da ogni singola norma specifica violata.
- 4) Alla violazione prevista dal precedente comma 1 consegue sempre la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività svolta all'interno del Parco. L'Ordine di cessazione può essere impartito direttamente dagli Organi addetti al Controllo e l'eventuale mancato rispetto comporterà violazione all'articolo 650 del Codice Penale.
- 5) Il titolare dell'autorizzazione risponde in modo solidale con l'autore materiale delle violazioni.
- 6) E' sempre disposta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e a spese dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido qualora venga cagionato ingiusto danno.
- 7) L'Autorità competente a ricevere il rapporto con propria Ordinanza provvede anche a dare attuazione a quanto stabilito dal comma 6 fissando altresì le modalità di recupero delle spese per eventuali inadempienti.
- 8) L'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento è demandato in via prioritaria alla Polizia Locale. In ogni caso tutti gli Organi di Polizia e di Controllo elencati all'articolo 57 del Codice di Procedura Penale sono titolati ad accertare le violazioni previste dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni in esso richiamate.
- 9) L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento per cui è prevista sanzione amministrativa pecuniaria è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella

misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

- 10) L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è individuata nella figura del Segretario Comunale.

ARTICOLO 15

(Canone di Utilizzo)

- 1) L'utilizzo delle Cantine e del Parco della Villa Trecchi comporta il pagamento di un canone di utilizzo calcolato, in ragione di ogni giornata o frazione di giornata autorizzata, così come segue:
 - a) Utilizzo del solo Parco (compresi bagni e locale adiacente): € 400,00
 - b) Utilizzo delle sole Cantine (compresi bagni e locale adiacente): € 400,00
 - c) Utilizzo del Parco e delle Cantine (compresi bagni e locale adiacente): € 1.000,00
- 2) Nelle tariffe di cui sopra sono comprese le spese di luce, gas, acqua e mantenimento in efficienza del Parco, delle cantine e degli altri locali.
- 3) La Giunta Comunale può variare con propria deliberazione le tariffe di cui al precedente comma 1 tenendo presente che la tariffa minima non potrà mai essere inferiore a quella fissata dal Consiglio Comunale. L'eventuale aumento del canone di utilizzo operato dalla Giunta Comunale non potrà essere superiore al 20% della tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.
- 4) Se il richiedente è un cittadino italiano residente in Maleo ha diritto a una riduzione del canone pari al 20%.
- 5) Le somme introitate dal Comune ai sensi del presente Regolamento, comprese le sanzioni amministrative, dovranno prioritariamente essere impegnati per lavori di miglioramento della Villa Trecchi e del Parco ad essa annesso.
- 6) Gli importi impegnati per le finalità di cui al comma precedente non potranno essere inferiori al 70% del totale introitato.

ARTICOLO 16

(Disposizioni Finali)

- 1) Copia del Regolamento e della planimetria generale sono depositate presso l'Ufficio Polizia Locale e potranno essere visionati da qualsiasi cittadino che avanzi legittima richiesta di visionarlo.
- 2) L'utilizzo della Cantina e del Parco Villa Trecchi da parte degli Organi e Uffici dell'Amministrazione Comunale di Maleo è esentata dalla richiesta dell'autorizzazione.